

**Legge 26 luglio 1975, n. 354** – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* – Articoli 18 e 67.

Art. 18

*(Colloqui, corrispondenza e informazione)*<sup>1,2</sup>

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici<sup>3</sup>.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

*Omissis*<sup>4</sup>.

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto<sup>5</sup>.

*Omissis*<sup>6</sup>.

Art. 67

*(Visite agli istituti)*

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

---

<sup>1</sup> Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1997, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

<sup>3</sup> Comma sostituito dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207.

<sup>4</sup> Comma abrogato dall'articolo 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>5</sup> Comma sostituito dall'articolo 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, modificato dall'articolo 16 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 e successivamente dall'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 95.

<sup>6</sup> Comma abrogato dall'articolo 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
- i) l'ispettore dei cappellani;
- l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
- l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati<sup>7</sup>.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis<sup>8</sup>.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

---

<sup>7</sup> Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

<sup>8</sup> Comma così modificato dall'art. 16, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.